



Roberta Crispino
Notaio

ALLEGATO B RACC. N. 13290

STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile Ai sensi degli articolo 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita in forma di associazione riconosciuta, l’associazione di promozione sociale denominata **"FORMA-NET - FORMAZIONE IN RETE Associazione di Promozione Sociale"**, in breve **"FORMANET - FORMAZIONE IN RETE APS"**.

1.2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.

1.4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. L’Associazione ha sede in Catanzaro in via Dei Conti Falluc n. 70/A.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. L’Associazione in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira a: perseguire il bene comune; levare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona;

3.2. L’Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma: di azione volontaria; di mutualità; di produzione o scambio di beni o servizi.

(i) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

(ii) formazione universitaria e post-universitaria;

(iii) formazione scolastica ed extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

(iv) ricerca ed erogazione di servizi culturali;

(v) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

(vi) servizi di formazione alle imprese sociali di cui all’art. 2, primo comma, lett. m), del Decreto Legislativo del 24 marzo 2006 n. 155;

(vii) la progettazione e la realizzazione di attività di formazione, orientamento, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, a favore dei lavoratori, occupati e non, giovani ed adulti, nonché degli apprendisti, dei lavoratori studenti e dei pensionati;

(viii) la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative, professionali, culturali e sociali per i lavoratori italiani e stranieri, migranti o emigranti in Italia e all'estero, al fine di favorirne l'integrazione sociale e l'occupabilità anche nell'ambito delle strategie e dei piani di politiche attive del lavoro;

(ix) la realizzazione di attività di istruzione e di educazione popolare a favore dei giovani e degli adulti, occupati e non, in conformità alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di lavoro;

(x) lo svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione ai problemi socio-economici e del mercato del lavoro nonché di attività di orientamento per le scelte professionali e di raccordo tra domanda e offerta di lavoro, di accompagnamento e di inserimento lavorativo;

(xi) lo svolgimento di attività di ricerca, informazione e di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in ambito pubblico e privato, anche rivolte alle figure a tal fine istituite in conformità alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di lavoro;

(xii) la realizzazione di percorsi formativi di periodico aggiornamento del proprio personale direttivo, docente e degli operatori tecnici e amministrativi dell'Associazione e delle Associazioni a cui essa direttamente o indirettamente partecipa;

(xiii) la realizzazione di percorsi formativi per il personale della scuola, in tutti gli ambiti didattici e metodologici, anche innovativi e digitali, delle aree di apprendimento e per competenza;

(xv) la realizzazione diretta od in collaborazione con Istituzioni ed Enti sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali e con le Regioni ed altri Enti locali di attività di ricerca, di studio, di sperimentazione e di assistenza tecnica e scientifica in armonia con i propri scopi;

(xvi) la promozione, l'organizzazione e la partecipazione a studi, convegni, dibattiti ed inchieste in materia economica e sociale, sull'organizzazione del lavoro e sulle professionalità e, comunque, sui problemi che si connettono anche indirettamente alla formazione professionale, sociale e culturale dei lavoratori occupati e non;

(xvii) l'elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di documentazioni, studi e ricerche e materiale didattico - formativo.

2. L'Associazione ha altresì per oggetto:

(i) la partecipazione attraverso specifiche intese ad attività ed iniziative promosse o gestite unitariamente da altri Enti di formazione professionale o soggetti privati;

(ii) la promozione, attraverso gli enti bilaterali, o specifici accordi con settori imprenditoriali merceologici o singole imprese, della formazione continua e dell'attività di aggiornamento nell'ambito di processi di ristrutturazione e riconversione;

(iii) la realizzazione e lo svolgimento di attività e iniziative commissionate da Enti Pubblici e Privati e da organizzazioni/associazioni di rappresentanza sociale;

(iv) la progettazione e la realizzazione di azioni propedeutiche, di sistema e interventi diretti di formazione professionale e continua anche in settori specifici che lo prevedano per legge e/o in attuazione di contratti collettivi di lavoro, quali quello sanitario e socio-sanitario, e di formazione nel campo dell'Educazione Continua in Medicina (ECM) secondo le previsioni dei sistemi

di accreditamento vigenti;

(v) la realizzazione e la fornitura di attività e servizi accessori e complementari alla formazione professionale, culturale, sportiva e sociale delle persone, quali, a titolo meramente esemplificativo, servizi di convivialità, ecc.;

(vi) la partecipazione anche attraverso specifiche iniziative, all'attività di formazione transnazionale promossa dall'Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali, da Stati nazionali e da organizzazioni di rappresentanza sociale che utilizzino i fondi strutturali europei;

(vii) la realizzazione di progetti ed iniziative finalizzate alla cooperazione, alla solidarietà e allo sviluppo internazionale, promossi e/o in collaborazione con Istituzioni, Organizzazioni, anche del Terzo Settore, Fondazioni, Autorità regionali, nazionali e internazionali;

(x) la progettazione, la realizzazione e fornitura di prodotti e servizi per l'e-learning;

(xi) la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative professionali per detenuti, adulti e minorenni, al fine di sostenerne l'inserimento e il reinserimento lavorativo e l'integrazione sociale;

(xii) - riunire e rappresentare coloro che si occupano di formazione e orientamento professionale e delle discipline ad essa connesse;

(xvi) - promuovere attività per lo sviluppo del turismo e le relative azioni di formazione;

(xviii) - stabilire e diffondere contatti con Università Europee, Politecnici, Istituti Scientifici, Centri e Laboratori di Ricerca;

(xix) - organizzare congressi, convegni, giornate di studio, corsi di aggiornamento e perfezionamento;

Inoltre, ritenendo l'evoluzione culturale, scientifica, tecnica ed industriale inscindibile da una sempre più stretta collaborazione ed integrazione europea, l'azione dell'Associazione dovrà mirare a:

- facilitare la mobilità degli uomini e delle idee tra le Nazioni Europee;

- assicurare e favorire la cooperazione tra le nazioni europee nel campo dell'insegnamento scolastico, universitario, post-universitario, della ricerca e della diffusione delle nuove tecnologie;

- operare per il riconoscimento reciproco dei titoli universitari e professionali europei.

Nel quadro degli scopi su detti l'Associazione può conferire o assumere l'incarico di assegnare contributi e borse di studio, nonché premi e medaglie. Inoltre, sempre per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Associazione può anche costituire nel proprio ambito, eventualmente con la collaborazione di altri partner interessati, Centri di studio, Accademie, eccetera ed anche aderire ed altre associazioni ed Istituzioni.

1. Nei limiti di legge e per il perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione può inoltre: (a) compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari, ritenute necessarie o utili; (b) assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in Associazione, imprese, consorzi e enti esistenti di qualunque natura, costituire o partecipare alla costituzione di nuove Associazione, imprese, consorzi e enti di qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché disporre di tali interessenze, partecipazioni e beni, restando inteso che l'assunzione di partecipazioni sarà svolta, nei limiti consentiti dalla legge, a scopo di stabile investimento, non professionalmente, non nei confronti

del pubblico, né in via prevalente; (c) compiere ogni altra attività che sia simile, complementare, accessoria o connessa con l'oggetto sociale, compresa ogni operazione che abbia ad oggetto beni mobili o immobili, concessione e acquisizione di licenze, prestazione di fideiussioni e garanzie reali e personali, al fine di garantire le proprie obbligazioni o le obbligazioni di altre Associazione, imprese o enti del proprio gruppo.

2. L'Associazione può esercitare la propria attività di cui alla presente clausola sull'oggetto sociale, anche ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché dei soggetti di cui al regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008.

3. L'Associazione potrà, inoltre, richiedere e ricevere, da parte dei soci, versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

4. È comunque esclusa ogni attività che per disposizioni di legge o di regolamenti è vietata o riservata.

5. L'Associazione non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 4) Oggetto

4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6) Durata

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata

Titolo II – Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Benemeriti i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dagli altri;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di

qualsiasi categoria.

d) ASSOCIATI OCCASIONALI, i quali sono i soggetti che partecipano ad alcune attività specifiche dell'associazione.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Articolo 8) Numero minimo di Associati

8.1. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetto che abbia condanne penali;

10.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Articolo 11) Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della

ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatesi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associato con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione Collegio Arbitrale:

a) il collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio iniziale

13.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 43.614,31 (quarantatremilaseicentoquattordici virgola trentuno)

Articolo 14) Entrate

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) il percepimento della Quota Annuale;

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di

soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

14.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la quota iniziale).

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la quota annuale).

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota iniziale ed alla quota annuale, nel quale tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della quota iniziale e della quota annuale ed alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare in tutto o in parte la quota iniziale e la quota annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'associato moroso.

Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. L'associazione può ricevere finanziamenti, erogati da suoi associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero il tasso di interesse non deve essere

superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile diminuito da un punto percentuale.

16.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. E' comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alla normativa applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetto diversi dagli associati destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo ad Incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo

criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il COnsiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

. 20.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'Istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibili e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c..

Titolo IV – Sistema di governance

Articolo 22) Organi

22.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
 - d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
 - e) il Tesoriere;
 - f) il Comitato Scientifico;
 - g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
 - h) il revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).
- 22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli Associati

Articolo 23) Principi generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

3.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'Attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del COnsiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque op-

portuno, il revisore Legale e ne dispone la revoca;

- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'Organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli associati degli Associati o da almeno due Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Catanzaro.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli associati;

b) ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5. Qualora il numero degli Associati superi le 40 unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno una volta anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

25.6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi la metà degli Associati;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, revisore Legale o dipendente dell'Associazione.. Il delegato non può ricevere più di 5 deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10. L'assemblea può svolgersi anche gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Associazione, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accettare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione,

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

. 28.1. - Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

29.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza

Articolo 30) Incarico

30.1. A favore di coloro che sono preposti alle cariche associative o a talune di esse può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile

Articolo 31) Durata della carica

31.1. Il consiglio Direttivo dura in carica per 5 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere, il consiglio direttivo fa luogo alla sua cooptazione.

Il consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consi-

gliere cessato.

Il Consigliere cessato che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili

Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più Anziano d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. La dichiarazione di non partecipare al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio direttivo.

33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo

svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 35) Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente od un suo delegato, che lo presiede, e da un minimo di tre ad un massimo di dieci componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra studiosi di riconosciuta competenza nell'ambito delle discipline e delle attività di interesse per i compiti istituzionali del Centro, provenienti da Enti pubblici o privati, Università, Enti di studio e di Ricerca, scuole di Formazione Manageriali e imprese private.

Ciascun componente incluso il Presidente, dura in carica un triennio dalla propria nomina e può essere nuovamente nominato.

Il Comitato Scientifico potrà essere convocato ogni qual volta il suo Presidente lo ritenga opportuno.

Il Comitato propone al Consiglio di Amministrazione le linee strategiche dell'attività del Centro; propone priorità ed obiettivi delle attività culturali, di ricerca e di formazione; esprime pareri a richiesta del Consiglio di amministrazione e formula raccomandazioni.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 36) Presidente e Vice Presidente

36.1. al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. I Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37) Segretario

37.1. Il segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 38) Tesoriere

38.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 39) Composizione dell'Organo di Controllo

39.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2. In caso di nomina di un controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del Controllore unico o di uno dei Controllori effettivi.

39.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un collegio di Controllori, almeno uno dei controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- soggetti avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per

legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decano dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili

Articolo 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

42.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civile, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.2. I Membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;

42.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri

del Collegio dei Controllori.

2.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori

42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

2.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 43) Compenso dell'Organo di Controllo

43.1. L'Organo di controllo spetta il rimborso delle spese e il compenso previsto secondo le tariffe professionali

Articolo 44) Esercizio della funzione di revisione legale

44.1. La funzione di revisione legale È esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale

45.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del revisore

Legale è disciplinata dalla'rt. 28, CTS.

Articolo 45-bis) Direttore generale

Il Direttore Generale del Centro è nominato dal Presidente su proposta del Consiglio di Amministrazione, di chiara competenza e riconosciuta esperienza nelle attività del presente Statuto.

Il Direttore Generale dura in carica per tutto il periodo di vigenza del mandato presidenziale e può essere riconfermato.

Il Direttore Generale può essere coadiuvato da un Direttore Tecnico e/o da un Direttore Amministrativo, designati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

Essi coadiuvano gli organi del Centro nelle attività tecniche, amministrative e contabili, onde garantire il funzionamento di tutte le attività del Centro ed assicurare la presenza costante in loco.

Il Direttore Generale elabora, di concerto con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la politica di gestione e di sviluppo del Centro. A tale scopo predispone una relazione politica-programmatica corredata da una dettagliata valutazione delle risorse finanziarie occorrenti e una puntuale previsione dei mezzi necessari per acquisirle. La relazione è predisposta per il periodo corrispondente all'intero mandato del Direttore Generale e viene aggiornata annualmente.

Il Direttore Generale attua le deliberazioni e/o le decisioni degli organi sociali e provvede autonomamente a tutte le incombenze amministrative e contabili necessarie al funzionamento che non rientrano nelle competenze di detti organi. Egli, in particolare, provvede a gestire il personale assegnato, a predisporre il piano finanziario e il bilancio di previsione, a firmare i mandati di pagamento e le reversali di incasso per conto dell'associazione a coordinare tutte le attività e ad adottare provvedimenti di urgenza in caso di necessità.

Il Direttore Generale emana il Regolamento di utilizzazione delle strutture e degli impianti del Centro, che deve prevedere il diritto d'uso prioritario da parte dei associati.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 46) Esercizi associativi

. 46.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 47) Bilancio d'esercizio

47.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa applicabile

Articolo 48) Bilancio sociale

48.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 49) Scritture contabili

49.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile

.

Articolo 50) Libri dell'Associazione

50.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

a) il Libro degli Associati;

b) il Registro dei Volontari;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;

f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

50.2. Il Registro dei Volontari È regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

50.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

50.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

51.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII – Arbitrato

Articolo 52) Clausola compromissoria

Articolo 52) Clausola compromissoria

52.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

52.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

52.3. L'Arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

52.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Firmato:

Marina Dominijanni

Massimo Pisanelli

Pullano Domenico

	Luciano Ricci	
	Raso Luciano Roberta Crispino Notaio - segue sigillo notarile	